



ALLEGATO 4

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Paolo Gaetano Stefano Marchiafava, iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 01/02/2007, con numero A000004267.

Simone Gelosa, iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 25/05/2007, con numero A000056390.

Responsabili dell'attività di distribuzione della ASSICOVER SRL iscritta nel RUI come società di distribuzione in data 19/03/2007, con numero A000110408.

Sede legale: Viale G. Galeazzo, 3 20136 Milano (MI), telefono: 0289408422, e-mail:

info@assicover.it, p.e.c.: assicoversrl@pec.it, sito web www.assicover.it

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).



SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome o per conto di più imprese di assicurazione ed Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto:

Elenco:

- Allianz Società per Azioni.
- CNP Vita Assicura S.P.A.
- Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.P.A.
- Helvetia Vita Compagnia Italo – Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.a
- Unipol Assicurazioni S.p.a.

☐ Contratti distribuiti dall'intermediario (nel ruolo di emittente) in collaborazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. 179/2012, convertito nella legge 221/2012 con i seguenti Intermediari:

- BRAMBILLA MASSIMILIANO, iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 29/04/2019, con numero A000056761.

- STUCCHI DAVIDE, iscritto nel RUI come agente assicurativo in data 26/03/2007, con numero A0001348822.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.



SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap")

L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali. Su richiesta del contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere la denominazione delle imprese stesse.

Eventuali informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

Le informazioni oggettive sul prodotto, che illustrano le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata, nonché le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte, sono fornite attraverso la consegna del set informativo di prodotto, contenente in particolare il KID (Documento contenente le informazioni chiave ai sensi del Reg. 2014/1286/UE) e il documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni e sugli incentivi

a) Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata

☒ commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);

d) L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con Intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli Intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo.



SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure
- di presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.



SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rinvia al DIP aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.